



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

L'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito denominato "ICS", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art. 13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Capitale € 835.528.692,00 al 31/12/2011, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via Giambattista Vico n. 5, rappresentato dal Dott. Andrea Abodi nella qualifica di Presidente e legale rappresentante di ICS;

### E

La Federazione Italiana Sport Bowling, di seguito per brevità denominata "FISB", domiciliata presso la propria sede in Roma, Via Via F.Antolisei 6, codice fiscale 96079940589, in persona del Dott. Cosimo Zecca che interviene nella qualità di Presidente del Consiglio Federale ai sensi dello Statuto della FISB;

### PREMESSO CHE

- ICS è la banca pubblica istituita con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, ha natura di ente pubblico economico e persegue la finalità di pubblico interesse di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, efficientamento energetico e miglioramento di impianti sportivi ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività o ad esse complementari;
- In conformità alla propria *missione* statutaria, ICS intende favorire le migliori condizioni per l'effettivo sviluppo dell'attività di finanziamento in favore delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e dei loro affiliati (società e associazioni) (di seguito, gli "Affiliati"), attraverso iniziative e prodotti a loro dedicati;
- per gli scopi di cui sopra ICS ha ideato e strutturato, accanto al prodotto di mutuo ordinario, prodotti/iniziativa specificamente dedicati alle Discipline Sportive Associate, come ad esempio l'iniziativa "Top of the Sport" nonché prodotti specificamente dedicati ai loro Affiliati, come ad esempio il prodotto c.d. "Mutuo Light 2.0-DSA";
- La FISB, è una Disciplina Sportiva Associata con personalità giuridica di diritto privato associata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) avente lo scopo di promuovere

e disciplinare lo sport del bowling e a rappresentarlo in campo internazionale. È affiliata alla Federation Internationale des Quilleurs (FIQ) della quale accetta statuti e regolamenti.

- la FISB, nella propria veste istituzionale, ha ritenuto gli specifici prodotti/iniziativa sviluppati da ICS di potenziale interesse per i propri Affiliati e, nell'ottica di dare attuazione al proprio scopo statutario e favorire la più ampia propaganda e il migliore sviluppo del bowling, si è resa disponibile a favorirne la conoscenza fra i propri Affiliati, attraverso un'attività di diffusione trasparente delle stesse secondo i termini, le condizioni e le modalità di cui al presente Protocollo.

**Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue.**

#### **ART. 1 - Finalità e oggetto del Protocollo**

1.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente Protocollo.

1.2 Con il presente Protocollo le Parti, in coerenza e nei limiti delle proprie prerogative istituzionali, favoriscono la reciproca collaborazione per la capillare e trasparente diffusione di prodotti o iniziative, appositamente sviluppati da ICS, rispondenti alle esigenze delle Discipline Sportive Associate e/o dei loro Affiliati (di seguito così denominati "**Prodotti/Iniziativa dedicate**").

1.3 Costituiscono **Prodotti/Iniziativa dedicate** di cui al presente Protocollo:

- a) **Iniziativa "Top of the sport" in favore delle DSA**, le cui condizioni (durata, tasso d'interesse, importo, plafond) sono definite, rispettivamente, nella scheda allegata (allegato n° 1), nel regolamento, nei fogli informativi e nella documentazione precontrattuale e loro successive modifiche e integrazioni, pubblicati tempo per tempo sul sito web dell'ICS;
- b) **Mutuo Light 2.0- DSA in favore degli Affiliati preventivamente referenziati dalla Disciplina Sportiva Associata**, le cui condizioni (durata, tasso d'interesse, importo, plafond) sono definite, rispettivamente, nella scheda allegata (allegato n° 2), nei fogli informativi e nella documentazione precontrattuale e sue successive modifiche e integrazioni, pubblicati tempo per tempo sul sito web dell'ICS.

A tali **Prodotti/Iniziativa dedicate** si aggiungono le condizioni di mutuo ordinario specificamente previste per le esigenze delle Discipline Sportive Associate i (allegato n° 3) e dei loro Affiliati (allegati n° 4 e 5), secondo quanto meglio definito, rispettivamente, nei fogli informativi e in ogni altra documentazione precontrattuale, e loro successive modificazioni, appositamente pubblicati sul sito web istituzionale di ICS.



1.4 Le Parti potranno concordare, con apposito *addendum* integrativo convenuto ai sensi dell'art. 6.1, l'eventuale estensione del presente Protocollo alle ulteriori iniziative e/o prodotti dedicati che risultino di interesse o comunque funzionali alla migliore ed efficace realizzazione dello stesso.

1.5 L'esecuzione del presente Protocollo si intende effettuata da ciascuna Parte a titolo rigorosamente gratuito e in stretta osservanza delle proprie prerogative istituzionali, senza alcuna finalità di natura commerciale.

## **ART. 2 - Operatività**

2.1 La gestione del rapporto con i Clienti avverrà a esclusiva cura di ICS.

2.2 L'analisi istruttoria, la determinazione delle condizioni economiche e l'eventuale accoglimento delle singole richieste di finanziamento dedicato avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio di ICS, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie procedure operative. Inoltre, i finanziamenti saranno concessi su valutazione discrezionale di ICS, e per l'importo che lo stesso riconoscerà come congruo.

2.3 Il tasso di interesse è definitivamente determinato in sede di stipula del contratto, sulla base del Piano dei tassi o, ove migliorative per il beneficiario, di apposite convenzioni di finanziamento. Ai fini della concessione dei predetti mutui ICS si riserva di acquisire preventivamente:

- (i) ove previsto dalla normativa, idoneo parere tecnico del CONI espresso sul progetto;
- (ii) ove previsto dal singolo prodotto dedicato, apposita lettera di referenza, rilasciata dalla FISB in apposito modulo standard fornito da ICS, che attesti l'assenza, o meno, di provvedimenti di natura sanzionatoria o disciplinare a carico dell'affiliato richiedente il mutuo, nonché la sussistenza, in capo allo stesso, dei requisiti, rispettivamente, di regolarità contributiva, di osservanza della normativa federale e di assenza di procedimenti sanzionatori/disciplinari a suo carico.



### **ART. 3 - Collaborazione**

3.1 In coerenza con la propria *missione* istituzionale e al fine di realizzare le finalità e l'oggetto di cui al presente Protocollo, la FISB si impegna a:

- i. **pubblicare il presente Protocollo sul proprio sito web istituzionale**, dandone ampia diffusione presso gli Affiliati. Al riguardo, sarà inserito in apposito banner nella home-page il link di rinvio alla pagina del sito web istituzionale di ICS, illustrativa delle principali caratteristiche delle iniziative e dei prodotti dedicati;
- ii. **comunicare ad ICS**, previa acquisizione, a cura e responsabilità della FISB quale titolare del trattamento, dello specifico consenso informato prescritto dalla legge, nel rispetto delle norme applicabili in materia di privacy, trattamento e protezione dei dati personali pro tempore vigenti, ed in particolare il Regolamento UE n.679/2016, un elenco degli indirizzi e-mail dei propri Affiliati (e/o di altri dati, anche personali, agli stessi riferiti) per consentire a ICS, quale autonomo titolare del trattamento, l'inoltro di apposite informazioni/comunicazioni commerciali, nei limiti della durata del presente Protocollo.
- iii. **a rilasciare l'apposita lettera di referenza** di cui al precedente articolo 2.3 (allegato n° 6), preventivamente alla concessione del mutuo.

3.2 Le Parti si riservano di concordare tra loro ulteriori modalità di comunicazione del presente Protocollo e delle iniziative da esso scaturenti, le quali dovranno avvenire nel rispetto della vigente normativa al riguardo. Le Parti inoltre convengono che gli annunci pubblicitari saranno preventivamente concordati per iscritto e comunque conformi a quanto previsto in materia dal Testo Unico Bancario e dalla normativa di vigilanza vigente, ove applicabile.

### **ART. 4 - Esclusioni**

4.1 Dall'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Protocollo è escluso, in modo tassativo, ogni forma di collaborazione, mandato, incarico, comunque denominati, a titolo di o funzionale, anche indirettamente, allo svolgimento di attività di mediazione, agenzia, promozione finanziaria, offerta fuori sede, intermediazione nel credito, comunque denominata, anche attraverso l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza, nei confronti della FISB.

### **ART. 5 - Trattamento e protezione dei dati**

5.1 Le Parti garantiscono, nel rispetto delle norme applicabili in materia di privacy, trattamento e protezione dei dati personali pro tempore vigenti, ed in particolare il

Regolamento UE n.679/2016 e successive modifiche ed integrazioni. che i dati e le informazioni raccolte durante lo svolgimento dell'accordo sono trattate per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantire la disponibilità, l'integrità e riservatezza. I trattamenti avvengono solo per mezzo di personale incaricato, tramite strumenti manuali, informatici. Sarà onere delle Parti del protocollo garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzata di dati. A tale proposito ciascuna Parte ha definito le proprie misure di sicurezza tecniche ed organizzative. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte è tenuta a dare necessaria informazione all'Autorità di controllo e alle persone a cui si riferiscono i dati, ove necessario. Inoltre le Parti si impegnano a collaborare per fornire assistenza adeguata e reciproca nel caso in cui gli interessati presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (es: rettifica, cancellazione, etc).

#### ART. 6 - Durata del Protocollo, modifiche e recesso

6.1 Il presente Protocollo avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente, e potrà essere rivisto, mediante apposito addendum integrativo/modificativo convenuto per iscritto fra le Parti.

6.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo in qualunque momento, fornendone all'atra comunicazione scritta a mezzo PEC.


Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 12/11/2020

Istituto per il Credito Sportivo

Il Presidente

Dott. Andrea Abodi



La Federazione Italiana Sport Bowling

Il Presidente

Dott. Cosimo Zecca

